



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 525 DEL 17 maggio 2017

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dal Comune di Scordia (CT) – Affidamento dei lavori di riqualificazione della Scuola Media Statale “M. Amari – L. Da Vinci” oggi istituto Comprensivo Statale “Salvo Basso” – Importo a base di gara: euro 989.932,80 - S.A.: Comune di Scordia (CT)

PREC 8/17/L

Offerte anormalmente basse – criterio di aggiudicazione prezzo più basso - calcolo della soglia di anomalia – esclusione del 10 % - taglio delle ali

Articolo 97, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016

Non massimabile.

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 180929 del 6 dicembre 2016 con cui il Comune di Scordia ha rappresentato che la Commissione incaricata della valutazione delle offerte della gara in epigrafe ha proceduto all'applicazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 (estratto a sorte come previsto dalla norma) secondo le seguenti modalità: (i) sommatoria di tutte le offerte ammesse; (ii) calcolo della media aritmetica delle offerte; (iii) esclusione del 10% dalla media sopra individuata; (iv) esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia così determinata e proposta di aggiudicazione all'impresa CE.ME.A. s.r.l.;

VISTE le doglianze manifestate da due imprese partecipanti (e riferite dalla stazione appaltante nell'istanza di parere) in ordine alle modalità di applicazione del richiamato criterio di calcolo della soglia di anomalia attinenti, in particolare, all'operazione di decurtazione dalla media del 10% del suo valore effettuata dalla Commissione, che, secondo dette imprese, sarebbe erronea giacché la previsione della norma recante «con esclusione del 10%» avrebbe dovuto essere interpretata come indicante l'applicazione del temporaneo accantonamento (“taglio delle ali”) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso nella misura del 10%;

VISTA la richiesta di parere del Comune di Scordia in merito all'applicazione del criterio di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota di replica della controinteressata CE.ME.A. s.r.l., acquisita a seguito dell'avvio del procedimento al protocollo n. 23983 del 14 febbraio 2017, secondo la quale l'interpretazione dell'art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 avanzata dagli operatori economici non si fonda né sul dato letterale né su quello sistematico che portano incontestabilmente a ritenere che l'«esclusione del 10%» vada intesa come diminuzione del 10% da applicare sulla media dei ribassi e non sui concorrenti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO il Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016 nel quale è stato ritenuto che, a fronte dei problemi applicativi suscitati dalla formulazione del metodo di cui all'art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 che appare priva dell'indicazione della grandezza rispetto alla quale va calcolato il 10%, «tenendo conto della formulazione degli altri metodi di calcolo e, in particolare, di quelli descritti alle lettere a) ed e), entrambi recanti la dizione «con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso», (...) la lacuna in parola possa essere colmata mediante procedimento analogico, facendo riferimento a quanto disposto nelle lettere a) ed e). In altri termini la norma dovrebbe essere letta come di seguito indicato: «media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, con esclusione del dieci per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso»;

RITENUTO che l'indirizzo interpretativo fornito dall'Autorità con il richiamato Comunicato del Presidente ha trovato conferma nel testo del decreto correttivo al Codice dei contratti approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017 che dispone l'integrazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 97 con la previsione dell'esclusione del 20% (invece del 10%) «rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore»;

VISTA la delibera n. 397 del 12 aprile 2017 nella quale è stato ritenuto che, al fine di individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, lettera b) d.lgs. 50/2016, si possono seguire i passaggi descritti nella determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009 (riferita all'art. 86 del d.lgs. n. 163/2006), ovvero:

- «a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi;
- b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;
- c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte - pari al numero ottenuto con il procedimento di cui alla lettera b) - di minor ribasso nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (cosiddetto “taglio delle ali”);
- d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c).

Calcolata la media, questa rimane invariata se la prima cifra decimale dopo la virgola della somma dei ribassi offerti è pari o uguale a zero; se detta cifra invece è dispari, la media viene ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra»;

CONSIDERATO che il metodo seguito dalla Commissione si discosta dalle indicazioni interpretative fornite dall'Autorità nel richiamato Comunicato;

In base a tutto quanto sopra rappresentato e alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'art. 97, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 debba essere interpretato e applicato secondo le indicazioni sopra fornite, già esplicitate nel Comunicato del 5 ottobre 2016.

Si rinvia, quindi, alla stazione appaltante il compito di effettuare il ricalcolo della soglia di anomalia delle offerte.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 maggio 2017

Il segretario Maria Esposito